Comune di Cismon del Grappa

Provincia di Vicenza

REVISORE UNICO

PARERE DEL REVISORE DEI CONTI

sul riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31.12.2017 - art. 3 comma 4 del D.Lgs. 118/2011.

Visto l'art. 228, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000, secondo cui "Prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l'ente locale provvede all'operazione di riaccentramento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto o in parte dei residui e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. e successive modificazioni";

Visto l'art. 3, comma 4 del D.L.gs. n. 118/2011, secondo cui "Al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato 1, gli enti di cui al comma 1 provvedono, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento."

Rilevato che nell'ambito delle operazioni propedeutiche alla formazione del rendiconto dell'esercizio 2017, il Settore Finanziario ha analizzato la possibilità di mantenere o eliminare accertamenti di entrata e impegni di spesa rispettivamente di residui attivi e passivi, in adeguamento alla normativa vigente;

Considerato che il Servizio Finanziario, preso atto delle comunicazioni pervenute dagli altri settori comunali, ha proceduto al controllo e all'elaborazione dei dati, pervenendo alla determinazione complessiva delle poste da contabilizzare;

Rilevato quanto esplicato al punto 9.1 dell'allegato 4/2 al D.Lgs. n. 11/2011: "Il riaccertramento ordinario dei residui trova specifica evidenza nel rendiconto finanziario, ed è effettuato annualmente, con un'unica deliberazione della giunta, previa acquisizione del parere dell'organo di revisione, in vista dell'approvazione del rendiconto. [...] Si conferma che, come indicato al principio 8, il raccertamento dei residui, essendo attività di natura gestionale, può essere effettuata anche nel corso dell'esercizio provvisorio, entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto. In tal caso, la variazione di bilancio necessaria alla reiputazione degli impegni e degli accertamenti all'esercizio in cui le obbligazioni sono esigibili, è effettuata, con delibera

di Giunta, a valere dell'ultimo bilancio di previsione approvato. La delibera di Giunta è trasmessa al tesoriere";

Visto l'elenco dei residui attivi e passivi riportati dall'esercizio 2017 e l'elenco dei residui attivi e passivi cancellati, allegati al presente parere;

Vista la determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario n.37 del 06.12.2017 con la quale ha provveduto alla reimputazione parziale di residui attivi e passivi non esigibili al 31.12.2017, ai fini del loro incasso e pagamento e che tale variazione è già stata recepita nel bilancio di previsione per il triennio 2018/2020, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 31 del 29.12.2017;

Considerando che le variazioni di esigibilità sopraelencate non alterano gli equilibri di bilancio ai sensi degli art. 162 e 171 del TUEL approvato con decreto Legislativo n. 267/2000;

Considerando il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile fornito dal Responsabile del Servizio Finanziario;

SI ESPRIME

parere favorevole alla proposta di "Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi per l'esercizio finanziario 2017 – art. 3 comma 4 del D.Lgs. 118/2011".

Cismon del Grappa, 14 Aprile 2018

Il Revisore Unico dei Conti
Rag. Giampietro Saccon